



Publicato su *Fiscopiù* (<http://fiscopiu.it>)

[Home](#) > [News](#) > L'ipoteca sui contributi previdenziali non è revocabile

13 Aprile 2015

Fallimento



L'**ipoteca** iscritta per **crediti non di natura tributaria ma previdenziale**, ex **art. 77**, D.P.R. n. 602/73, non è assimilabile a nessuna delle tre figure di ipoteca disciplinate dal codice civile ma costituisce un **quartum genus**. La sua pacifica diversità, oltre a **impedirne ogni assimilazione** a quella giudiziale, la rende **immune da revocatoria fallimentare**.

Questo quanto precisato sull'ipoteca su contributi previdenziali dalla **Cassazione** nella **sentenza del 9 aprile scorso, n. 7140**, con cui la Corte, ribaltando la precedente pronuncia di merito, ha **imposto l'ammissione del credito** in questione al passivo del fallimento della società debitrice, **con collocazione ipotecaria**.

La decisione di Appello

La CTR respingeva l'opposizione allo stato passivo, proposta dall'agente della riscossione, per chiedere l'ammissione in via privilegiata del credito per contributi previdenziali assistito da ipoteca. I Giudici di merito, ritenuta **innoponibilità dell'ipoteca**, in quanto **revocabile**, ne disconoscevano la natura legale e l'assimilavano a quella giudiziale.

La decisione di Cassazione

Come chiarito dai Supremi Giudici, la citata ipoteca non può essere in nessun modo assimilata ad alcuna delle **tre figure disciplinate dal Codice Civile**: né a quella **volontaria** (difettando il consenso dell'altra parte), né a quella **legale** (perché iscritta in modo automatico su beni immobili a rafforzamento dell'adempimento delle obbligazioni), né a quella **giudiziale** (in quanto avente titolo in un provvedimento cui la legge riconosce tale effetto). L'ipoteca su crediti previdenziali, fondandosi su **provvedimento amministrativo** (richiesta d'iscrizione del menzionato art. 77), rappresenta un *quartum genus*.

La sua diversità, per la Corte, ne impedisce la riconducibilità all'ambito di applicazione dell'**art. 67**, comma 1, n. 4, L.F., dunque, "**non è suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali**".

Source URL: <http://fiscopiu.it/news/l-ipoteca-sui-contributi-previdenziali-non-revocabile>